

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 752

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORVINO, BARBIERI, BORRONI, DI
BELLA e SCRIVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

—————

Produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, rappresenta tuttora il punto di riferimento legislativo principale in materia di regolamentazione della produzione e commercializzazione e modalità d'uso dei presidi fitosanitari e prodotti assimilati intendendo con questo termine anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori e coadiuvanti.

L'esistenza di una nuova legislazione in materia di fitofarmaci nasce essenzialmente dalla considerazione che la normativa in materia è soprattutto una normativa di grado subordinato e si richiama soprattutto alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e alla legge 26 febbraio 1963, n. 441. Quindi si tratta di una legislazione ormai datata perchè definita agli inizi degli anni '60, quando l'attenzione del legislatore era sollecitata quasi esclusivamente dall'esigenza di regolamentare i prodotti tossici e nocivi utili all'agricoltura.

La normativa dunque veniva definita in un quadro di conoscenza molto scarso o inesistente sui rischi tossicologici ed ecotossicologici prevedibili nel medio e lungo termine.

Ecco perchè è necessaria una moderna legislazione in grado di garantire il massimo della sicurezza nell'uso dei fitofarmaci, agli operatori, ai consumatori e all'ambiente che abbia come riferimento da una parte la qualità e la quantità dei consumi attuali e dall'altra la consapevolezza tecnico o scientifica dei rischi tossicologici e ambientali.

Rispetto alla diffusione è da dire che il mercato mondiale dei fitofarmaci può essere stimato in valore sui 14-15 mila milioni di dollari, e che per il 40 per cento è

composto da diserbanti, per il 30-33 per cento da insetticidi, per il 18 per cento da fungicidi.

L'utilizzazione infatti è legata a numerosi fattori: clima, ordinamenti produttivi, grado di intensificazione produttiva, eccetera.

L'utilizzazione come ovvio non è omogenea, come quantità e qualità, a livello internazionale: l'Europa occidentale con il 6 per cento circa di superficie agraria utilizza il 25 per cento del consumo mondiale dei fitofarmaci, l'Italia con l'1 per cento della superficie agraria mondiale impiega il 3 per cento del consumo mondiale con una distribuzione territoriale dei consumi più concentrata nel centro-settentrione che nel meridione.

L'uso continuato ha costretto di conseguenza a valutare con più attenzione con strumenti più efficaci gli effetti tossicologici e nocivi sugli operatori e consumatori, nonchè sull'ambiente nel medio e lungo termine.

Soprattutto il progressivo perfezionamento delle tecniche di valutazione di impatto ambientale e la diffusione di ricerche e studi specifici hanno consentito di analizzare e di evidenziare rischi sconosciuti come alcune alterazioni irreversibili dell'equilibrio biologico.

La stessa nocività sugli operatori e sui consumatori ha trovato più attente valutazioni con la diffusione di studi epidemiologici promossi da istituti internazionali di ricerca che hanno consentito tra l'altro di delineare un quadro più chiaro degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei fitofarmaci.

La letteratura scientifica ha consentito inoltre di registrare effetti indesiderati conseguenti all'uso dei fitofarmaci, come lo sviluppo di specie resistenti, l'eccesso di mortalità e la diffusa diminuzione della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capacità riproduttiva nei pesci, negli uccelli, nei crostacei e negli insetti utili.

L'inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua sono fenomeni di grandissimo impatto sociale ed ambientale. Nasce da queste considerazioni l'esigenza di una moderna legislazione adeguata alla consapevolezza attuale dei rischi, ed in grado di garantire condizioni di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci.

Il presente disegno di legge è stato elaborato sulla base di quanto esposto; esso consta di 15 articoli.

L'articolo 1 definisce cosa si intende per prodotti fitosanitari ed il campo di applicazione della legge; nell'articolo 2 vengono definiti i prodotti esclusi dall'applicazione della legge.

L'articolo 3 indica le modalità di autorizzazione e registrazione dei presidi fitosanitari.

All'articolo 4 viene prevista l'istituzione di una Commissione sulla produzione ed impiego di prodotti fitosanitari. Vengono indicati i componenti della Commissione e le sue attribuzioni; mentre il successivo articolo prevede l'istituzione di un Centro internazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi ed ambientali dei prodotti fitosanitari.

Il Centro, promosso dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha il precipuo compito di studiare i rischi della nocività diretta ed indiretta dei prodotti fitofarmaci, nonché di raccogliere documentazione, nazionale ed internazionale, sui rischi nocivi ed ambientali derivanti dall'uso di fitofarmaci.

L'articolo 6 introduce la ricetta per i fitofarmaci; stabilisce i soggetti abilitati a rilasciare la ricetta stessa e ne indica i contenuti.

L'articolo 7 vieta l'impiego degli erbicidi per il diserbo in aree particolari. Spetta al Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni e le provincie autonome, emanare una mappa delle zone di divieto d'uso degli erbicidi.

Al fine di proteggere la vita delle api e

degli insetti impollinatori, l'articolo 8 vieta l'uso di insetticidi e di acaricidi durante il periodo della fioritura. Lo stesso articolo impone la dicitura «prodotto pericoloso per le api e per gli altri insetti impollinatori» per alcuni particolari prodotti. Il comma 4 impone alle regioni e alle provincie autonome di emanare apposita normativa al riguardo.

L'articolo 9 vieta lo scarico nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nei terreni in prossimità di pozzi di residui dei trattamenti o dei contenitori dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati. Inoltre, stabilisce che nessuna delle operazioni di preparazione dei fitofarmaci può essere eseguita nelle zone suddette. Il comma 3 stabilisce la sanzione amministrativa per chi trasgredisce tale norma.

L'articolo 10 impone che i fitofarmaci possano essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio corrisponde ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie in materia. Inoltre, spetta ai venditori dei prodotti assicurare il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati. Il Ministro dell'ambiente provvede a regolamentare le modalità di smaltimento dei contenitori. L'articolo 11 affida al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente l'autorizzazione ad emanare, su proposta della Commissione, i regolamenti attuativi delle disposizioni suddette.

L'articolo 12 affida alle regioni ed alle provincie autonome la diffusione di piani di intervento in collaborazione con gli enti locali, e l'organizzazione sul territorio di presidi di supporto all'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti destinati all'agricoltura e soggetti ad autorizzazione. Per le finalità suddette le regioni e le provincie autonome promuovono apposite iniziative formative con contenuti definiti e con docenti provenienti da strutture indicate all'ultimo comma. L'articolo 13 stabilisce che le regioni e le provincie autonome promuovono a proprio carico campagne straordinarie di informazione e formazione al fine di assicurare agli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati. L'articolo 14 affida alle regioni e alle provincie autonome il compito di provvedere a delimitare le aree nelle quali è stabilito il divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.

La delimitazione delle aree deve tener conto dei rischi dovuti alla trasmigrazione dei prodotti. Il comma 3 fissa quali sono le caratteristiche delle aree da individuare a livello regionale. L'articolo 15 riguarda la copertura finanziaria.

Si confida pertanto nella sollecita approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge con la denominazione di «prodotti fitosanitari» si intendono gli anticrittogamici, gli insetticidi, i diserbanti, fitoregolatori, gli acaricidi, i rodenticidi, i fumiganti, le esche avvelenate e comunque i prodotti destinati a:

a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti dell'azione di questi ultimi;

b) influire sui processi vitali dei vegetali senza per questo esercitare un'azione fertilizzante;

c) conservare i prodotti vegetali;

d) eliminare le piante indesiderate o eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un indesiderato accrescimento di questi ultimi o della pianta stessa.

2. In considerazione delle strette interrelazioni esistenti tra l'impiego dei prodotti fitosanitari e la salute e l'alimentazione umana ed animale, l'ambiente e la rigenerazione delle risorse naturali rinnovabili, la presente legge si applica:

a) nella fabbricazione di sostanze attive e dei prodotti fitosanitari;

b) in tutte le fasi del trasporto e della commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1;

c) in tutte le fasi di impiego dei presidi fitosanitari;

d) nella cura e salvaguardia della salute umana ed animale;

e) nella conservazione e salvaguardia ambientale di ogni genere e tipo.

Art. 2.

1. La presente legge non si applica alle seguenti sostanze:

a) solfato di rame;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) zolfo piretrine naturali;
- c) quassine naturali;
- d) *bacillus thuringensis*;
- e) feromoni (per lotta confusionale, monitoraggio catture di massa);
- f) bentoniti;
- g) farine di roccia;
- h) farine di alghe;
- i) silicato di sodio;
- l) trappole cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci;
- m) propoli (soluzione idroalcolica).

2. L'elenco delle sostanze di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle risorse politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 3.

1. La produzione e la commercializzazione, l'uso e l'impiego delle sostanze attive e dei loro preparati contenenti una o più sostanze attive avviene previa autorizzazione e registrazione dei prodotti da parte del Ministero della sanità. Nuove autorizzazioni e registrazioni sono rilasciate per un periodo di cinque anni. Per le autorizzazioni e registrazioni già concesse il periodo è ridotto a tre anni e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione sulla produzione e l'impiego dei presidi fitosanitari, formata da esperti in scienze dell'alimentazione, oncologia, fitopatologia, microbiologia, chimica, genetica con particolare esperienza nel campo della mutagenesi e teratogenesi, tossicologia, entomologia, zoologia, botanica e medicina del lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. Della Commissione di cui al comma 1 fanno parte altresì un rappresentante desi-

gnato dal Centro di cui all'articolo 5, nonchè due tecnici appartenenti al personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, esperti nei metodi di analisi dei prodotti fitosanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari e un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.

3. Il Ministro della sanità nomina, anche sulla base di una lista di esperti disponibili, predisposta dagli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e da altri qualificati Istituti di ricerca operanti nel campo della medicina e dell'oncologia, i componenti della Commissione e procede al suo insediamento determinandone le competenze.

4. La Commissione resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati per non più di una volta.

5. La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità, o da un suo delegato.

6. I membri della Commissione non possono avere rapporti professionali di alcun genere con società di fabbricazione o commercializzazione di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

7. La Commissione sostituisce quella di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

8. Oltre alle attribuzioni di cui ai commi 9 e seguenti, i lavori della Commissione riguardano anche i compiti affidati agli Stati membri della Comunità europea dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in particolare dagli articoli 4, 5, 8, 11, 12 e 17.

9. La Commissione ha competenza in materia di:

a) iscrizione di sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

b) adozione di misure transitorie;

c) limitazione all'uso di prodotti fitosanitari già autorizzati;

d) scambio di informazioni con gli organismi statali preposti alle stesse funzioni in altri Paesi membri della Comunità europea;

e) elaborazione di misure di controllo;
f) preparazione di contributi tecnico-scientifici di parte italiana per la elaborazione a livello comunitario dei principi uniformi per la valutazione dei prodotti fitosanitari di cui alla citata direttiva 91/414 CEE.

10. La Commissione è altresì abilitata alla:

a) formulazione di criteri e norme per la riclassificazione dei prodotti fitosanitari in vista del loro trasferimento dalle classi tossicologiche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, alle classi tossicologiche stabilite in sede comunitaria ed introdotte in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 223;

b) elaborazione di principi e proposte operative per minimizzare gli effetti dell'impatto ambientale derivanti dall'uso dei principi attivi e dei prodotti fitosanitari;

c) preparazione di pareri motivati eventualmente richiesti dal Ministero della sanità o da altri Ministeri o enti statali su problemi interni o comunitari che potessero sorgere in merito all'uso dei presidi fitosanitari ed alla interpretazione delle vigenti normative.

11. Alla Commissione, oltre ai compiti di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255, è demandato il compito di rivedere le autorizzazioni già concesse, ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e alla luce delle acquisizioni scientifiche da cui risulti la possibile nocività per l'uomo e, comunque, l'alterazione dell'equilibrio biologico ambientale da parte dei principi attivi presenti nei prodotti in precedenza autorizzati.

12. Sulla base dei criteri di cui al comma 11, la Commissione procede all'aggiornamento dei presupposti, delle condizioni e delle procedure di autorizzazioni inerenti all'esercizio dei compiti ad essa affidati. La documentazione di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255, deve comunque essere integrata da

idonea documentazione sulla possibile nocività per l'uomo e sull'alterazione dell'equilibrio biologico ambientale da parte dei principi attivi presenti nei prodotti.

13. La Commissione può altresì sospendere o revocare le autorizzazioni alla produzione e commercializzazione già concesse.

14. Le decisioni della Commissione sono rese esecutive con conforme decreto del Ministro della sanità.

Art. 5.

1. È istituito il centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi ed ambientali dei presidi fitosanitari, di seguito denominato «Centro».

2. Il Centro, promosso dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, e realizzato ed organizzato dall'Istituto superiore di sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il compito di:

a) studiare i rischi della nocività diretta ed indiretta dei prodotti fitofarmaci e dei loro metaboliti, nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema con particolare riferimento allo studio della tossicità acuta e cronica sugli operatori agricoli;

b) raccogliere la documentazione scientifica nazionale ed internazionale sui rischi nocivi ed ambientali derivanti dall'uso di fitofarmaci.

3. Per le finalità di cui al comma due il Centro può stabilire forme opportune di collaborazione o convenzione con Università italiane e straniere, con gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con altri centri di ricerca, nonché con i servizi di sviluppo agricolo regionali, i consorzi interregionali

per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) e con altri enti ed organizzazione agricole ritenute utili ai fini della ricerca e del monitoraggio sull'uso quantitativo e qualitativo dei prodotti fitosanitari.

4. Il Centro ha ampia autonomia, nei limiti delle risorse disponibili, nell'impostazione di progetti di ricerca sui prodotti fitosanitari aventi carattere interdisciplinare e, in particolare nella preparazione dei termini di riferimento degli studi, nella definizione dell'organico, dei profili professionali degli addetti, nonché delle modalità di reclutamento del personale.

5. Il Centro informa dei risultati della propria attività la Commissione di cui all'articolo 4.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 può, per lo svolgimento dei suoi compiti, avvalersi dell'attività del Centro.

Art. 6.

1. L'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. I fitofarmaci ed i prodotti assimilati contenenti i principi attivi appartenenti alla prima e alla seconda classe tossicologica debbono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita ricetta rilasciata da un laureato in scienze agrarie o forestali, da un perito agrario o da un agrotecnico iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. L'abilitazione per gli agrotecnici ed i periti agrari all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un esame - colloquio promosso dai rispettivi ordini professionali.

3. La ricetta di cui al comma 1 può essere rilasciata gratuitamente anche dai tecnici, in possesso dei requisiti richiesti operanti presso i servizi di sviluppo agricolo regionali, pubblici o autogestiti, o anche presso le organizzazioni cooperative, le organizzazioni professionali e le associazioni di produttori agricoli riconosciute.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. La ricetta di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome ed indirizzo del compilatore;

b) l'indicazione della fitopatia o degli attacchi che si intendono combattere e la dose del fitofarmaco o di altro prodotto assimilato prescritto;

c) l'indicazione della classe tossicologica;

d) il tempo di carenza;

e) la denominazione della coltura cui il prodotto è destinato nonchè l'epoca della sua distribuzione e la quantità consigliabile».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. È vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali e fluviali, delle adiacenze ferroviarie, nei parchi pubblici, nei boschi ed in prossimità delle siepi ed in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.

2. Il ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, una mappa dettagliata delle zone di divieto d'uso degli erbicidi.

Art. 8.

1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori, è vietato l'uso di insetticidi ed acaricidi durante il periodo della fioritura.

2. La Commissione di cui all'articolo 4 valuta inoltre per ogni prodotto insetticida ed acaricida la pericolosità per gli insetti impollinatori e rende obbligatoria la dicitu-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra: «prodotto pericoloso per le api e per gli altri insetti impollinatori».

3. La Commissione può tuttavia autorizzare l'uso di insetticidi non nocivi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongano già di una propria normativa provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare i periodi dei trattamenti con insetticidi acaricidi nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, o il loro divieto in relazione ai periodi di fioritura.

Art. 9.

1. È vietato scaricare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i residui dei trattamenti o i contenitori o imballaggi dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati.

2. Nessuna delle operazioni di preparazione e di manipolazione dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati può essere eseguita in prossimità di un corso d'acqua o di un pozzo. Il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a regolamentare, in armonia alle direttive della Comunità europea, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Chi viola la disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000. Nei casi più gravi la sanzione è aumentata sino a tre volte.

Art. 10.

1. I prodotti soggetti ad autorizzazioni possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio corrisponde ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie in materia.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Spetta ai venditori dei prodotti soggetti ad autorizzazione assicurare il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati nel confezionamento e nelle vendite dei prodotti stessi.

3. Per la finalità di cui al comma 1 i venditori possono trattenere, all'atto della vendita, una somma percentuale non superiore al 10 per cento sul prezzo di listino che verrà rimborsata all'atto delle restituzione dei contenitori e degli imballaggi.

4. I contenitori recuperati sono ritirati periodicamente dai fornitori e raccolti presso la sede di produzione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede a regolamentare le modalità di smaltimento dei contenitori e dei residui non utilizzati.

Art. 11.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, è autorizzato ad emanare, su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, uno o più regolamenti attuativi delle disposizioni degli articoli da 1 a 10.

Art. 12.

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, a carico dei loro bilanci, piani di intervento in collaborazione con gli enti locali ed organizzano sul territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presidi di supporto all'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.

2. Per la finalità di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a carico dei loro bilanci, promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organiz-

zazioni professionali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative, in particolare inerenti i seguenti contenuti:

a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica integrata e guidata;

b) nocività con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo sulla fauna e sull'ecosistema dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati;

c) normativa nazionale e regionale e regolamenti in materia di produzione, commercializzazione ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi, gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2 devono avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione agraria, centri del CNR, esperti delle discipline affini ai contenuti indicati, e potranno fare riferimento a qualificati centri di formazione.

Art. 13.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati ed ai conseguenti rischi tossicologici ed ambientali, promuovono a carico dei propri bilanci una campagna straordinaria di informazione e formazione, anche attraverso la predisposizione di programmi formativi regionali.

Art. 14.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongano di una propria e specifica normativa, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dalla Commissione di cui all'articolo 4, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare apposita normativa o ad

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adeguare quella esistente al fine di delimitare le aree regionali e provinciali nelle quali è stabilito il divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve tener conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione di prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche.

3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a giardini di edifici, abitazioni e luoghi di allevamento, pozzi di acqua destinata al consumo per gli uomini e gli animali, bacini di piscicoltura, conchigliicoltura, acquacoltura e saline, nonché zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio, laghi e stagni di acqua dolce e salmastra, zone di popolamento di selvaggina, riserve di caccia, nonché parchi, riserve naturali e zone di falde superficiali o speciali come quelle di acque minerali.

Art. 15.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.